

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI AVELLA

TITOLO I NORME PRELIMINARI

Art. 1

Materia del regolamento

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze dell'Assemblea della Consulta Comunale delle Associazioni di Avella sono fissate dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Se nel corso delle adunanze si presentano casi che non risultino disciplinati dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento la decisione su di essi è rimessa al Presidente.

Art. 2

Diffusione

1. Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze durante la seduta a disposizione dei membri dell'assemblea.

TITOLO II FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

Art. 3

Convocazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce in seduta ordinaria mensilmente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.
2. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria nei casi seguenti:
 - a) allorchè ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi membri. La richiesta sarà indirizzata al Presidente che provvederà alla convocazione entro due settimane dal ricevimento della richiesta;
 - b) in seguito a specifica richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, che provvederà a fornire alla Consulta, con congruo anticipo, la documentazione necessaria alla discussione;
 - c) su richiesta del Presidente della Consulta.
3. L'assemblea si considera validamente costituita quando è presente 1/3 dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente avente diritto al voto.
4. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei componenti. L'Assemblea indica le direttive generali ed i programmi di attività, propone programmi ed iniziative d'intervento di settore, di formazione, di studio, di ricerca, organizza gruppi di lavoro a cui affidare compiti specifici per la realizzazione delle proprie finalità.
5. La Consulta Comunale delle Associazioni e l'Ufficio di Segreteria ha sede presso la sala Consiliare del Comune.
6. La convocazione è fatta dal Presidente mediante web con avviso di ricevimento spedita almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.



CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI AVELLA



7. In casi eccezionali di urgenza, l'avviso di convocazione deve contenere anche l'indicazione delle ragioni che rendono urgente la seduta ed essere spedito almeno 24 ore prima dell'adunanza a mezzo web, e-mail, con notifica di avvenuta ricezione.
8. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
9. Il Sindaco o l'Assessore Delegato possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni. È concessa la partecipazione di un membro di minoranza, con le stesse prerogative di cui al punto precedente.
10. Non sono ammesse deleghe trasferite da una Associazione all'altra.

Art. 4

Ordine del Giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza dell'Assemblea costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente di stabilire l'ordine del giorno.
3. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno proposte di deliberazione cui non siano allegati i documenti o i pareri che siano necessari per legge o per la natura della deliberazione o materie non previste dai principi statuari.
4. I fascicoli vengono quindi depositati presso l'Ufficio di Segreteria e sono consultabili dai consiglieri.
5. L'Assemblea può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. La rettifica o l'inversione degli argomenti iscritti è disposta a seconda delle necessità dal Presidente della seduta.
7. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai delegati di individuarne con certezza l'oggetto.

Art. 5

Poteri del Presidente

1. Il Presidente della Consulta Comunale delle Associazioni presiede l'Assemblea, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli argomenti che avviene secondo l'ordine prestabilito. Fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare al solo delegato dell'Associazione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare la regolarità delle discussioni e la correttezza delle procedure. Laddove si prospetti la necessità di chiarire nel merito alcuni episodi sono chiamati a testimoniare anche i protagonisti degli stessi.
3. Nell'esercizio delle funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative dell'Assemblea e dei diritti delle singole associazioni.

CAPO II

DISCIPLINA E ORDINE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 6

Comportamento del pubblico

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte di sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente coadiuvato dai membri del Consiglio Direttivo:
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
3. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute dell'Assemblea deve restare nell'apposito spazio alla stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai delegati o dalle decisioni adottate dall'Assemblea.
4. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma.
5. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.



CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI AVELLA



6. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione dell'Assemblea, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata all'Assemblea stessa. Sono ammessi solo i funzionari la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

Art. 7

Norme generali per gli interventi

1. I delegati partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati vicino al tavolo consiliare e parlano in modo educato e rispettoso, rivolti al Presidente dell'Assemblea o ai presenti. Eventuali ingiurie, pareri personali offensivi e frasi prive di buonsenso sono vietate, così come modi contrari al buon costume o atteggiamenti oltraggiosi verso i presenti verranno puniti con l'espulsione dall'aula ed eventuale radiazione dall'assemblea.
2. I delegati nella loro funzione pubblica rappresentano la propria istituzione mantenendo integerrimo il proprio comportamento rispettando i principi statutari, sia attraverso le dichiarazioni e gli atteggiamenti in Assemblea, sia a mezzo social. In caso contrario potranno essere prese in considerazione laddove ce ne sia la necessità ed essere oggetto di eventuali sanzioni previste come la sospensione, l'espulsione o la radiazione dall'Assemblea.
3. I delegati che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un altro delegato, alzando la mano. Debbono essere evitate le discussioni futili ed i dialoghi contrari ai principi statutari fra i delegati.
4. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al delegato iscritto a parlare.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il delegato e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.
7. A nessuno è permesso interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento stesso.

Art. 8

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il delegato che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il delegato insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, può essere allontanato dall'aula.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il delegato od i delegati che lo hanno provocato.
5. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di cinque minuti.

CAPO III ORDINE DEI LAVORI

Art. 9

Ordine di discussione degli argomenti

1. L'Assemblea procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. I primi trenta minuti della seduta sono di norma dedicati allo svolgimento delle comunicazioni, proposte di approvazione, progetti e regolamenti secondo l'ordine di presentazione.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato secondo quanto disposto dall'art. 4, settimo comma del presente regolamento.

Art. 10

Discussione – norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. I delegati iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno,



CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI AVELLA



decadono dalla facoltà di intervenire. In assenza di richiesta a prendere la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nessun delegato può parlare più di una volta sullo stesso argomento, esclusi la replica sulle mozioni o interpellanze, la dichiarazione di voto ed i richiami al regolamento all'ordine del giorno.
3. Gli interventi dei delegati, dei membri dell'Ufficio di Segreteria e del Presidente non possono superare i quindici minuti.
4. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. Per gli atti fondamentali e per altri riconosciuti di rilevante interesse, il Presidente può stabilire tempi maggiori per gli interventi.
5. Il Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo, replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i delegati che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la sua replica, dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo delegato per ogni associazione, e per una durata non superiore a cinque minuti per ciascuno. Qualora uno o più delegati di un'associazione dichiarino di dissentire dalla posizione dichiarata dal Presidente, hanno diritto di intervenire, motivando la loro posizione. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
7. I delegati che entrino o che si allontanino durante lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea devono comunicarlo al Segretario formulandone eventualmente i motivi.

Art. 11

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Nella discussione sulle questioni pregiudiziali e sospensive possono prendere la parola, oltre che il proponente, non più di un delegato a favore e uno contro e per un periodo non superiore ai cinque minuti.
4. L'Assemblea decide con votazione palese a maggioranza dei presenti. In caso di ritiro o di rinvio dell'argomento, non si procede alla redazione di apposito verbale ai sensi del successivo Art. 25.

CAPO IV VOTAZIONI

Art. 12

Disposizioni generali

1. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i delegati non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.
2. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata.
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, quando almeno un terzo dei delegati presenti ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

3. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

4. Durante le votazioni per l'approvazione dei Regolamenti il Presidente invita i delegati a far conoscere su quali articoli presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.

5. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

6. Il voto dell'Assemblea contrario ad una proposta del consiglio Direttivo non ne comporta le dimissioni.

Art. 13

Modalità di votazione

1. Le votazioni sono palesi.

2. L'Assemblea delibera validamente con i quorum previsti al comma 4 del precedente articolo 3, e con voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto.

3. Lo Statuto e le sue modificazioni sono approvate validamente secondo le modalità previste del testo statutario.

4. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi, ma si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

5. Nelle votazioni palesi, l'assenza non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

6. Il Presidente proclama all'Assemblea il risultato delle votazioni.

Art. 14

Votazione in forma palese

1. Nella votazione in forma palese i delegati votano per alzata di mano.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiamata anche da un solo delegato, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

Art. 15

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione dell'Assemblea si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa, per parità di voti può essere riproposta all'Assemblea solo in una adunanza successiva.

3. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "l'Assemblea ha approvato" oppure "l'Assemblea non ha approvato".

4. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Art. 16

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nei casi di urgenza le deliberazioni dell'Assemblea possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO III VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 17

Contenuto e firma

1. Il verbale dei lavori dell'Assemblea è costituito dal testo delle singole deliberazioni adottate nella seduta e riporta il luogo, la data, l'ora, i presenti e gli assenti, i nominativi del Presidente e del verbalizzante, i risultati delle votazioni, indicanti i nominativi degli astenuti e dei contrari.
2. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie, non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il delegato che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente della seduta. Vengono pubblicate a mezzo web e protocollate entro 10 giorni dalla seduta.

Art. 18

Verbale

1. I verbali non possono essere impugnati o discussi visto che la natura e principi statuari di questo organo sono esclusivamente propositivi. Possono essere altresì richiesti chiarimenti laddove ci siano le condizioni nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti a discrezione del Presidente, o in separata sede tra gli interessati se non previsto dallo Statuto, che sanciscono a questo organo collegiale i principi di buon senso (FAIR PLAY), rispetto (RESPECT) e uguaglianza (EQUAL GAME).

Art. 19

Assistenza alle sedute

1. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, il Segretario della Consulta Comunale delle Associazioni, il quale ha il compito di riprodurre fedelmente nel verbale lo svolgimento delle operazioni relative all'adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dalla Assemblea.
2. Sistemi di registrazione audio sostituiscono o integrano la verbalizzazione del segretario.
3. Qualora nel corso dell'adunanza il Segretario debba assentarsi, le relative funzioni sono assicurate dal Vice Presidente Consulta Comunale della Associazioni.

Art. 20

Registrazioni audiovisive

1. E' facoltà del Presidente Consulta Comunale della Associazioni disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e consegnato agli atti.
3. I delegati hanno diritto di accedere, previa richiesta scritta e motivata, alle registrazioni di cui ai commi precedenti, nella sede comunitaria, attenendosi alle prescrizioni impartite per la consultazione delle stesse.

TITOLO IV DIRITTI, PREROGATIVE E DOVERI DEI DELEGATI

Art. 21

Iniziativa deliberativa

1. I delegati hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea, ai sensi del presente Regolamento che ne disciplina il funzionamento. Tale diritto può essere esercitato attraverso proposta di delibera trasmessa al Presidente.

2. Il Presidente, sentiti i delegati, valuta l'ammissibilità dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno della prima Assemblea utile. L'eventuale diniego motivato deve essere comunicato per iscritto al delegato proponente.
3. Nel caso la proposta sia avanzata da un quinto (1/5) dei delegati, la stessa deve essere iscritta comunque all'ordine del giorno dell'Assemblea, laddove sia prevista dai principi statuari.

Art. 22

Diritti circa la verbalizzazione

Ogni delegato ha diritto di richiedere che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo. In tal caso sarà cura del proponente fornire il proprio atto motivato in forma scritta.

Art. 23

Diritto alla consultazione di atti

1. Tutti gli atti deliberativi relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria della Consulta Comunale delle Associazioni almeno tre giorni prima della adunanza quando non si tratti di adunanze di urgenza, affinché possano essere esaminati dai Membri dell'Assemblea.
2. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni delegato può consultarli.
4. I delegati hanno diritto di prendere visione degli atti di ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti.
5. Tutti gli altri atti della Consulta Comunale delle Associazioni sono consultabili dai delegati previa richiesta scritta presentata al Segretario o a mezzo web.
6. Il Segretario deve pronunciarsi sulla richiesta entro tre giorni dalla presentazione.
7. L'eventuale diniego da parte del Segretario deve essere adeguatamente motivato e contro di esso il delegato interessato può ricorrere al Presidente che decide autonomamente in merito alla richiesta.
8. Tutte le delibere, adottate dalla Consulta Comunale delle Associazioni, saranno a disposizione dei delegati durante il periodo di pubblicazione e potranno essere consultate presso la Segreteria o a mezzo web.

Art. 24

Diritto alle informazioni

1. I delegati hanno diritto di ottenere dagli Uffici della Consulta Comunale delle Associazioni tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. Nel caso in cui la richiesta di informazioni si riferisca ad attività non ancora concluse con atto formale, ma ancora in fase istruttoria o quando le informazioni richieste comportino un particolare carico di lavoro per l'ufficio competente, il Responsabile della struttura fornisce dette informazioni d'intesa con il Presidente o delegato.

Art. 25

Partecipazione alle sedute

1. Un delegato di ogni associazione è tenuto a partecipare a tutte le adunanze dell'Assemblea ed a partecipare al lavoro delle eventuali Commissioni di cui fa parte.
2. Il delegato che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 26

Dimissioni – decadenza

1. Il delegato di un'associazione che non intervenga, senza giustificati motivi, a più di cinque sedute consecutive dell'Assemblea può essere segnalato, da parte del Presidente della Consulta Comunale delle Associazioni, ai fini della eventuale dichiarazione di decadenza dall'Assemblea.

TITOLO V COMMISSIONI

Art. 27

Costituzione e composizione delle Commissioni

1. Come da Statuto, l'Assemblea può deliberare la costituzione di Commissioni Permanenti per l'esercizio di funzioni consultive e di studio, propositive e referenti connesse a servizi o settori di attività di competenza della Consulta Comunale delle Associazioni.
2. Le Commissioni sono costituite in seno all'Assemblea.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti a maggioranza tra i componenti nella prima riunione.

Art. 28

Convocazione della Commissione

1. Le Commissioni sono convocate dal Presidente della Commissione di sua iniziativa o per richiesta scritta fatta da almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro sette giorni da quello in cui perviene la richiesta.
2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è comunicato ai membri delle commissioni almeno tre giorni prima della riunione.
3. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente della commissione e deve comprendere anche gli affari la cui trattazione sia stata richiesta per scritto, da un componente la commissione.
4. Le sedute di ciascuna commissione sono valide se è presente almeno la metà dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
5. Le funzioni di Segretario di ciascuna Commissione è nominato dal Presidente della Commissione tra i membri della Commissione.

Art. 29

Compiti e funzioni delle commissioni

1. Le Commissioni Consiliari svolgono la propria attività sulle materie di competenza dell'Assemblea, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
2. A tali effetti esse svolgono funzioni consultive, istruttorie e di studio e specificatamente:
 - a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazione loro sottoposte dal Presidente. Su dette proposte le Commissioni relazionano all'Assemblea, valutandole nel merito ed illustrando eventuali emendamenti proposti;
 - b) possono avanzare proposte per la predisposizione di delibere nei limiti e nelle forme previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
 - c) richiedono al Presidente l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea di comunicazioni sulle materie di loro competenza;

Art. 30

Commissioni Consiliari Speciali

1. L'Assemblea può deliberare la costituzione di Commissioni Consiliari Speciali, relative a questioni specifiche.
2. Alle predette Commissioni, costituite secondo le modalità già previste per le Commissioni Permanenti, saranno affidati compiti limitati nel tempo.
3. Le Commissioni Speciali, esaurito il proprio compito, comunicano in forma scritta i risultati al Presidente che ne informa l'Assemblea.

Art. 31

Segretario della Commissione

Il Segretario della Commissione ha il compito di redigere e conservare il verbale di ogni seduta della Commissione.

Art. 32

Verbali delle sedute delle Commissioni

I verbali delle sedute delle Commissioni, redatti in forma sommaria, saranno depositati in copia nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono, perché possano essere consultati durante le riunioni dell'Assemblea in cui tali atti sono iscritti all'ordine del giorno.



CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI AVELLA



Art. 33

Forme di consultazione

1. Le commissioni consiliari della Consulta Comunale delle Associazioni possono consultare i rappresentanti di Enti Locali ed altri Enti operanti nel territorio della Comunità Montana stessa, esperti e tecnici.
2. L'Assemblea può istituire consulte permanenti formate da esperti e tecnici di Enti operanti nel territorio della Consulta Comunale delle Associazioni

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.